



ORDINANZA SINDACALE

n. 5 del 04-04-2022

Oggetto: Misure preventive contro le zanzare *Aedes albopictus* e *Culex pipiens* e nei confronti delle malattie infettive trasmesse da tali vettori. Anno 2022.

IL SINDACO

CONSIDERATO che è necessario intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di zanzare ed in particolare malattie infettive *di origine tropicali trasmissibili dalla zanzara tigre (Aedes albopictus) e altre malattie infettive trasmissibili dalla zanzara comune (Culex pipiens), anche in considerazione del fatto CHE:*

- nel corso della estate 2007 si è verificata la prima epidemia accertata in Italia da virus di origine tropicale denominato Chikungunja nell'area del ravennate e che tale virus ha quale vettore la zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e che *Aedes albopictus* costituisce il vettore di altre arbovirosi, tra cui la Dengue e la febbre Zika, la quale ultima si sta rapidamente diffondendo nel continente americano; *in particolare nella estate 2017 sono stati accertati 4 focolai epidemici autoctoni di febbre Chikungunja, rispettivamente: tre nel Lazio - Anzio (RM), Roma e Latina; uno in Calabria – Guardavalle Marina (CZ);*

- nel corso dell'estate 2020 sono stati registrati in Veneto casi autoctoni di Dengue;

- nel corso delle ultime estati in Italia ed in altri paesi dell'Europa centro meridionale è stato registrato un aumento della circolazione del WNV (virus della febbre West Nile) e di USUV (virus Usutu) e che tali virus hanno anche quale vettore la zanzara autoctona *Culex pipiens*;

- è ampiamente documentata dal Centro Europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie (ECDC 2014) l'attuale presenza e diffusione in tutto il territorio regionale delle zanzare (*Aedes albopictus* e *Culex pipiens*) responsabili della trasmissione all'uomo di numerose malattie;

- l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare e che pertanto è necessario esercitare la lotta alle zanzare agendo principalmente attraverso la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n° 833, (istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) con particolare riferimento all'articolo n. 13 del Capo I del Titolo I (“attribuzione dei comuni”) e dell'articolo 32, comma 3, (“funzioni di Igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria”).

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/11/2001 in tema di “definizione dei livelli essenziali di assistenza”.

VISTA la Legge Regionale 09 aprile 2015, numero 11, “testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali “.

VISTE le circolari del Ministero della Sanità n.13 del 19.07.1991 e n.42 del 25.10.1993.

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n° 443 del 9 aprile 2003, resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n°105/03.

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n° 543 del 12/05/2004, resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n° 94/04.

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 662 del 12.4.2005 resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n. 124/05.

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 865 del 24.05.2006, resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n° 119/2006.

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 469 del 26.03.2007, resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n 53/2007.

VISTA la Circolare Ministero della Salute numero 0014836 del 18/05/2018 inerente “Piano nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare (Aedes sp.) con particolare riferimento ai virus Chikungunja, Dengue e Zika – 2018”.

VISTA la Circolare Ministero della Salute numero 0006036 del 27/02/2019 inerente “Piano nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare (Aedes sp.) con particolare riferimento ai virus Chikungunja, Dengue e Zika – 2018 dove vengono prorogate le misure della circolare n.0014836

VISTA la Circolare Congiunta Ministero della Salute – Anci del 22/08/2016, inerente “Attività di disinfestazione per la tutela della Sanità Pubblica “

VISTA la Circolare del Ministero della Salute numero 0010381 del 05/04/2019, inerente “Piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 2019 “

VISTA l'intesa Stato Regioni sancita in data 15 Gennaio 2020 sul documento recante “Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020 – 2025 “, della quale l'Allegato A ne costituisce parte integrante e sostanziale.

VISTE le indicazioni tecniche contenute nelle “Linee guida per il controllo di Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia “predisposte dall'Istituto Superiore di Sanità.

VISTE le indicazioni tecniche contenute nella DGR della Regione Umbria n.1205 del 22/09/2008

VISTE le indicazioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 11789 del 29/11/2016 della Regione Umbria.

VISTA la nota della Azienda USL Umbria n.2, Dipartimento di Prevenzione, protocollo n. 35680 del 14/02/2022, acquisita al protocollo del Comune con n. 2843, con la quale si invita il sindaco del Comune ad emanare specifica ordinanza sindacale al fine della prevenzione della diffusione di Aedes albopictus e Culex pipiens e delle malattie infettive trasmissibili da tali vettori.

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000. numero 267, e s. m. e i., con particolare riferimento all'articolo numero 50, comma 5, nel quale tra le competenze attribuite al sindaco – quale rappresentante della comunità locale – viene ricompresa in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale intende adottare e porre in essere tutte le misure idonee e necessarie a controllare, contenere e diminuire il fenomeno infestante.

ATTESO che congiuntamente alla adozione del presente provvedimento il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con la competente azienda USL Umbria 2, volte a informare e sensibilizzare i cittadini sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione della Regione Umbria e/o dai Servizi Sanitari Locali.

CONSIDERATO che i luoghi in cui le zanzare depongono le uova e dove si sviluppano le larve sono costituiti da qualsiasi sito nel quale è presente acqua stagnante.

al fine di assicurare “**Misure preventive contro le zanzare – Aedes albopictus e Culex pipiens – e nei confronti delle malattie infettive trasmesse da tali vettori “**

ORDINA

Nel periodo compreso tra il primo del mese di aprile 2022 ed il 31 del mese di ottobre 2022

1. A tutti i cittadini: soggetti pubblici, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, artigianali, industriali ed in generale a tutti coloro che abbiano la effettiva disponibilità di aree aperte e/o di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi e/o che

abbiano la effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche di:

- a. non abbandonare definitivamente o temporaneamente negli spazi pubblici e privati, compresi terrazzi e balconi, contenitori di qualsiasi natura e dimensione - barattoli, secchi, bidoni, vasche, sottovasi - nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare comunque qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- b. procedere ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo - annaffiatoi, secchi, sottovasi, bidoni o altro materiale per le attività lavorative – oltre che allo svuotamento dell'acqua in essi contenuta, alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente procedere al loro allontanamento ovvero ad una loro idonea chiusura; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole (trappole per la cattura di uova di zanzara tigre) inserite nel sistema di monitoraggio dell'infestazione, ove la procedura preveda l'utilizzo di prodotti contro le larve di zanzare;
- c. effettuare la pulizia dei tombini prima dell'avvio dei cicli di trattamento;
- d. nei cimiteri: nel caso di utilizzo di fiori finti, i vasi detenuti all'aperto devono essere forati sul fondo oppure devono essere riempiti con sabbia, al fine di impedire il ristagno di acqua; inoltre tutti i contenitori utilizzati devono essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte di acqua in caso di pioggia; non devono essere utilizzati sottovasi
- e. tenere sgombri i cortili, i giardini e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza
- f. provvedere nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte o improduttive, al taglio periodico dell'erba
- g. non utilizzare pneumatici come zavorre per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto
- h. prosciugare completamente le piscine non in esercizio e le fontane; in alternativa eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi oppure immettervi pesci larvivori, tipo pesci rossi, che si nutrono delle larve di zanzara; qualora le piscine vengano ricoperte con teli è necessario svuotare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica l'acqua su di essi eventualmente accumulatasi.
- i. verificare che le grondaie non siano otturate per evitare ristagni d'acqua ed assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte di acqua stagnante anche temporanee;
- l. convogliare in appositi apparati di scarico la condensa prodotta dagli impianti di climatizzazione degli edifici
- m. evitare la formazione di raccolte di acque anche in luoghi poco accessibili o nascosti quali sotterranei, cantine, intercapedini, vespai.
- n. trattare tutte le canalizzazioni delle acque meteoriche - tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque piovane - ed altre raccolte di acqua non rimovibili, presenti negli spazi di proprietà private o nelle corti delle strutture di pertinenza, ricorrendo a prodotti contro le larve di zanzara, registrati e regolarmente autorizzati dal Ministero della Sanità per tale uso; la periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto utilizzato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità il trattamento deve essere effettuato entro 5 giorni da ogni consistente precipitazione atmosferica. Il trattamento contro le larve di zanzara può essere eseguito direttamente da parte degli stessi proprietari o utilizzatori degli spazi privati oppure avvalendosi di imprese di disinfestazione regolarmente registrate alla Camera di Commercio per lo svolgimento dei Servizi di Disinfestazione con relativo Responsabile Tecnico; dovrà essere conservata la documentazione attestante l'avvenuto trattamento qualora effettuato da Ditte specializzate ovvero il documento di acquisto dei prodotti utilizzati autonomamente.

2. Agli amministratori di condomini di

COMUNICARE entro il 30 di aprile del corrente anno rispettivamente:

Ordinanza Sindacale n. 5 del 04-04-2022 - pag.3 - COMUNE DI TREVÌ

1 al Comune di Trevi, Ufficio Ambiente PEC comune.trevi@postacert.umbria.it;

2 al Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria 2 - Struttura Complessa di Igiene e Sanità Pubblica, Servizio Controllo Organismi Infestanti tramite PEC aslumbria2@postacert.umbria.it; l'elenco dei condomini da loro amministrati per i quali sia stato necessario attivare un programma di disinfestazione contro le larve di zanzare; la modalità organizzativa, la tipologia e la cadenza dei trattamenti attuati, il prodotto impiegato; i provvedimenti complessivamente intrapresi per il rispetto da parte dei condomini delle indicazioni contenute nella presente ordinanza anche tramite la informativa ai condomini dei punti di pertinenza o se del caso del testo integrale della stessa Ordinanza .

3. Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano la effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte ed aree dismesse, di

- a. curare la manutenzione idraulica dei corsi d'acqua onde impedire ostacoli al deflusso delle acque stesse e la conseguente formazione di ristagni.
- b. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte di acqua stagnante.
- c. seguire le altre indicazioni di cui al **punto 1.** della presente Ordinanza.

4. Ai conduttori di orti, di

- a. seguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con un contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- b. sistemare tutti i contenitori (es. piccoli annaffiatoi) e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- c. chiudere stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua (fusti, bidoni, altro); in alternativa procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera a maglie molto fitte e ben fissata
- e. seguire le altre indicazioni di cui al **punto 1.**, trattando i potenziali focolai larvali

5. Ai gestori di depositi anche temporanei di pneumatici per attività di riparazione generazione e vendita e ai detentori di pneumatici in generale, di

- a. stoccare gli pneumatici dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi.
- b. provvedere nel caso di impossibilità di procedere alla idonea copertura degli pneumatici, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali ogni 15 giorni.
- c. **comunicare**, in questo caso (impossibilità di procedere ad idonea copertura degli pneumatici), almeno 5 giorni prima dell'intervento, la data del trattamento di disinfestazione, nonché il tipo di sostanza utilizzata rispettivamente:

1 al Comune di Trevi Ufficio Ambiente PEC comune.trevi@postacert.umbria.it

2 al Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria 2 - Struttura Complessa di Igiene e Sanità Pubblica, Servizio Controllo Organismi Infestanti tramite PEC aslumbria2@postacert.umbria.it;

- d. seguire le altre indicazioni di cui al **punto 1.**

6. Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

- a. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti; ovvero sistemazione in container posizionati al coperto oppure dotati di coperchio o con aperture sul fondo che permettano l'effettivo drenaggio dell'acqua piovana.
- b. provvedere nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, alla disinfezione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15 giorni
- c. seguire le altre indicazioni di cui al **punto 1.**

7. Ai responsabili di qualsiasi cantiere, di

- a. evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori. Qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, in alternativa procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera a maglie molto fitte e ben fissata oppure vanno svuotati completamente con periodicità non superiore ai 5 giorni
- b. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte di acqua
- c. provvedere nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra alla disinfezione periodica dei potenziali focolai larvali
- d. provvedere in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
- e. seguire le altre indicazioni di cui al **punto 1.**

8. Ai proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fiori, aziende agricole, di

- a. eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
- b. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- c. chiudere stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua;
- d. seguire le altre indicazioni di cui al **punto 1.** trattando i potenziali focolai larvali.

9. Ai proprietari e/o gestori di attività agricole/zootecniche e/o chiunque abbia la effettiva disponibilità di bacini per il deposito di acqua di

- a. curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte anche temporanee di acqua stagnante
- b. effettuare trattamento larvicida dei bacini per il deposito di acqua alle dosi riportate in etichetta in ragione dei volumi di acqua presenti e con le modalità e frequenze indicate; oppure introdurre negli specchi di acqua una popolazione di pesci larvivori in numero sufficiente a garantire l'abbattimento delle larve di zanzara in ragione dei volumi di acqua presenti
- c. evitare la proliferazione di zanzare negli abbeveratoi provvedendo al loro completo svuotamento al massimo ogni tre giorni
- d. trattare con prodotti larvicidi oltre che pozzetti, scarichi pluviali e tombini in genere, scoline, fossi irrigui e raccolte di acqua similari e seguire le altre indicazioni di cui al **punto 1.**

10. Ai soggetti pubblici e privati, gestori responsabili o che comunque ne hanno l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili di:

- a. chiudere/proteggere i cassonetti per impedire la formazione di raccolte di acqua all'interno;
- b. adottare misure idonee ad impedire la formazione di raccolte di acqua nei container, per esempio utilizzando container posizionati al coperto, oppure dotati di coperchio, oppure dotati di aperture sul fondo che permettano l'effettivo drenaggio dell'acqua piovana
- c. assicurare nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, adeguati trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali
- d. seguire le altre indicazioni di pertinenza di cui al **punto 1.**

11. A tutte le categorie sopracitate, fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica contro le larve di zanzara con prodotti antilarvali ed in generale il rispetto di quanto indicato al punto 1., di:

A. effettuare interventi contro le forme adulte negli spazi privati solo in via straordinaria, solo quando nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontri una eccessiva presenza di insetti adulti unicamente a seguito di verifica del livello di infestazione presente e comunque dopo che siano stati intrapresi tutti i provvedimenti di prevenzione indicati al punto 1. I trattamenti dovranno essere eseguiti: nel rispetto delle prescrizioni e modalità di esecuzione regolamentate per legge; sui luoghi abituali di sosta della zanzara adulta; con attrezzatura idonea a minimizzare la deriva dei prodotti utilizzati; attenendosi strettamente a tutte le indicazioni contenute nella etichetta del prodotto insetticida oltre che della scheda di sicurezza; ampiamente pubblicizzati previa affissione di un adeguato numero di cartelli di avviso;

B. comunicare preventivamente, almeno 5 giorni prima dell'intervento, la esecuzione di un trattamento contro le forme adulte di zanzara, mediante invio del modulo "COMUNICAZIONE DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA CONTRO LE ZANZARE IN AREA PRIVATA" (Allegato A Comunicazione) rispettivamente a:

- 1) al Comune di Trevi Ufficio Ambiente PEC comune.trevi@postacert.umbria.it
- 2) al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Umbria n 2, Struttura Complessa di Igiene e Sanità Pubblica, Servizio Aziendale Controllo Organismi Infestanti, tramite PEC aslumbria2@postacert.umbria.it.

Nel caso le operazioni di disinfestazione adulticida, come fortemente consigliato, siano effettuate da personale professionalmente competente, la comunicazione potrà essere compilata e trasmessa agli indirizzi di cui sopra dall'incaricato della Ditta che effettua il trattamento.

La Ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento ovvero il proprietario/conducente nel caso di interventi eseguiti personalmente deve sottoscrivere la sezione – DICHIARAZIONE DI TRATTAMENTO ADULTICIDA NEI CONFRONTI DELLE ZANZARE IN AREA PRIVATA – allegata alla comunicazione (Allegato A1 Dichiarazione...) e deve disporre almeno 5 giorni prima l'affissione di appositi avvisi (secondo il modello Allegato B Avviso...) al fine di garantire la massima trasparenza e informazione alla popolazione interessata; per un corretto trattamento si raccomanda di seguire le indicazioni tecniche riportate nelle "Linee Guida Regionali della Regione Emilia Romagna per il corretto trattamento adulticida contro le zanzare anno 2020" consultabili sul sito internet www.zanzaratigreonline.it; gli utilizzatori di prodotti insetticidi sono tenuti a leggere e ad attenersi a quanto riportato nell'etichetta del prodotto; tutti i prodotti presenti nel mercato italiano per poter essere utilizzati e venduti devono essere autorizzati dal Ministero della Salute e pertanto riportano la dicitura Autorizzazione Ministero della Salute n. – Prodotto Biocida o Presidio Medico Chirurgico..

Con riferimento ai criteri per un corretto trattamento adulticida, dopo avere intrapreso tutti i provvedimenti di cui al punto 1. della Ordinanza e avere comunicato e progettato l'intervento

seguendo le indicazioni sopra citate e comunque nel rispetto delle prescrizioni e modalità di esecuzione regolamentate per legge, prima di procedere alla irrorazione dei prodotti, si raccomanda di prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- a. effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari – notturne o nelle prime ore del mattino
- b. effettuare i trattamenti privilegiando i prodotti a più bassa tossicità per l'uomo e per l'ambiente e tenendo conto del luogo dove dovranno essere utilizzati, come per esempio la presenza di gruppi di popolazione vulnerabile (scuole, asili, ospedali ..) o di entomofauna pregiata (api...)
- c. non effettuare trattamenti adulcificanti con effetto residuale a barriera
- d. evitare che persone o animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato allontanandoli e mettendoli al riparo dalle zone del trattamento prima di iniziare la irrorazione
- e. accertarsi della avvenuta chiusura di porte e finestre e che all'esterno delle abitazioni non siano mantenuti ad asciugare indumenti e biancheria
- f. non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta e non irrorare qualunque essenza floreale erbacea o arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusa dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata
- g. in presenza di apiari nell'area che si intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa entro una fascia di rispetto di almeno 300 mt l'apicoltore deve essere avvisato con congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune
- h. nel caso in cui possano essere irrorati anche giardini con arredi e suppellettili e/o aree giochi presenti nel giardino o nella corte di pertinenza, è necessario coprire con idonei teli impermeabili tali strutture, giochi e arredi presenti all'esterno, oppure lavarli accuratamente dopo gli interventi prima di renderli fruibili
- i. non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento o svuotarle temporaneamente mettendo al riparo gli stessi pesci;
- j. evitare la presenza prolungata di persone e animali domestici nell'area trattata per almeno 2 giorni dalla irrorazione
- k. accertarsi che nell'area non vi siano piante destinate al consumo umano o animale; se nell'area sono presenti ortaggi e colture si dovrà provvedere a proteggerle ricoprendole prima dei trattamenti in modo adeguato con idonei teli impermeabili e successivamente a lavarli accuratamente prima del loro consumo
- l. tutelare le persone appartenenti a "gruppi sensibili" se l'area che richiede l'intervento di disinfestazione confinante con aree aperte utilizzate da gruppi sensibili di popolazione (neonati, bambini, donne in gravidanza, anziani, malati cronici...) è necessario mantenere una adeguata fascia di rispetto dal confine dell'area
- m. apporre almeno 5 giorni prima del trattamento un numero adeguato di cartelli di avviso riportanti; nome commerciale, principio attivo e numero di autorizzazione del Ministero della Salute del prodotto utilizzato (etichettato come Prodotto Biocida oppure Presidio Medico Chirurgico), la data e la durata del trattamento, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, l'indicazione del pericolo per la presenza del veleno ed il relativo antidoto e/o le misure di primo soccorso; quanto altro si renda necessario segnalare per la sicurezza delle persone, degli animali e dell'ambiente ed al fine di garantire la massima trasparenza ed informazione alla popolazione interessata.
- n. attenersi strettamente a tutte le indicazioni riportate nella etichetta oltre che nella scheda di sicurezza del prodotto utilizzato.

AVVERTE

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

La mancata osservanza di tali disposizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad euro € 500,00.

Gli interventi di disinfestazione obbligatori, non eseguiti dai trasgressori, verranno effettuati d'ufficio con l'addebito della spesa a carico degli inadempienti.

La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi, volti a verificare la presenza di raccolte di acqua costituenti focolai larvali non adeguatamente gestite, ovvero esibendo da parte dei soggetti privati e pubblici interessati dalla presente ordinanza: la documentazione di acquisto dei prodotti utilizzati; oppure il prodotto medesimo non scaduto; ovvero l'attestato di avvenuta bonifica rilasciato da Ditta Specializzata.

DISPONE INOLTRE

L'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del presente provvedimento e per l'applicazione delle sanzioni ai trasgressori è demandata al Corpo di Polizia Municipale, al Personale Ispettivo dei competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria n 2 - nonché ad ogni altro funzionario di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

In presenza di casi sospetti od accertati di Dengue, Chikungunja, Zika, West Nile, Usutu e di altre malattie infettive trasmissibili dalle zanzare, oppure in presenza di infestazioni localizzate di particolare persistenza e con associati rischi sanitari, in particolare in aree circostanti siti sensibili quali ospedali, strutture per anziani o altre strutture simili, **si** renderà necessario effettuare trattamenti contro le forme adulte, contro le larve o interventi di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se necessario con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere la effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

che la presente Ordinanza sia

notificata nelle forme di Legge a:

- Corpo di Polizia Municipale di Trevi, sede;
- Personale ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria n.2, Servizio Aziendale Controllo Organismi Infestanti;
- Altre forze di Polizia;
- Ai Soggetti Pubblici che si occupano della manutenzione della rete fognaria, delle canalizzazioni delle acque meteoriche e della manutenzione idraulica dei corsi d'acqua.

Adeguatamente pubblicizzata tramite: pubblicazione sul sito internet del comune; nonché ogni altro mezzo ritenuto necessario ed opportuno per la sua divulgazione.

Allegati alla Ordinanza:

Allegato A: Comunicazione di disinfestazione adulticida contro le zanzare in area privata

Allegato A1: Dichiarazione di trattamento adulticida contro le zanzare in area privata

Allegato B: Avviso di trattamento adulticida contro le zanzare in area privata

Il Sindaco
SPERANDIO BERNARDINO

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

ORDINANZA SINDACALE

n. 5 del 04-04-2022

Oggetto: Misure preventive contro le zanzare *Aedes albopictus* e *Culex pipiens* e nei confronti delle malattie infettive trasmesse da tali vettori. Anno 2022.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio *on line* dell'ente a partire dal 04-04-2022 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Trevi, lì 04-04-2022.

Il responsabile della pubblicazione
(*Nominativo leggibile nel certificato di firma*)

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.